

**OPEN**  
**TEACHING**



# INTERPRETARE DA E VERSO L'ITALIANO

Didattica e innovazione  
per la formazione dell'interprete

a cura di  
Mariachiara Russo

**Bononia**  
University Press

La versione digitale di questo volume è disponibile gratuitamente grazie al contributo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Visita [buponline.com/openteaching](http://buponline.com/openteaching)

Progetto Open Teaching Consorzio Alphabet

Bononia University Press

Via Saragozza 10

40123 Bologna

tel. (+39) 051 232882

fax (+39) 051 221019

[www.buponline.com](http://www.buponline.com)

e-mail: [info@buponline.com](mailto:info@buponline.com)

ISBN 978-88-6923-987-8

ISBN online 978-88-6923-988-5

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Progetto di copertina: Design People (Bologna)

Impaginazione: DoppioClickArt - San Lazzaro di Savena (BO)

Prima edizione: dicembre 2021

# SOMMARIO

Un Testo per la formazione dell'interprete: Introduzione <i>Mariachiara Russo</i>	XI
--	----

## PARTE I ASPETTI TEORICI E METODOLOGICI

1. L'annotazione in interpretazione consecutiva <i>Amalia Amato</i>	3
2. L'interpretazione simultanea <i>Gabriele Mack</i>	19
3. Teoria e prassi dell'interpretazione dialogica <i>Natacha Niemants</i>	41
4. L'interpretazione a distanza <i>Nicoletta Spinolo</i>	61
5. Interpretazione e ricerca su aspetti neurolinguistici e cognitivi <i>Serena Ghiselli e Mariachiara Russo</i>	79
6. Interpretazione, competenze trasversali e glottodidattica teatrale <i>María Isabel Fernández García, Ivonne Lucilla Simonetta Grimaldi, Claudio Bendazzoli</i>	97
7. Quale <i>linguistica</i> per gli interpreti in formazione? Un <i>excursus</i> sulle competenze in lingua madre <i>Cristiana Cervini</i>	115
8. Interpretazione e nuove tecnologie <i>Claudia Lecci</i>	135

---

**PARTE II**  
**PROBLEMI, STRATEGIE ED ESERCITAZIONI PER COPPIE**  
**DI LINGUE: INTERPRETARE COME**

1. Interpretare tra BCMS e italiano  
*Eleonora Bernardi e Sara Polidoro* 153
2. Interpretare tra cinese e italiano  
*Han Wang e Riccardo Moratto* 173
3. Interpretare tra francese e italiano  
*Vincenzo Lambertini, Lucia Baldi e Patricia Toni* 191
4. Interpretare tra inglese e italiano  
*Veronica Irene Cioni, Ira Torresi e Christopher Garwood* 211
5. Interpretare tra polacco e italiano  
*Mirko Coleschi* 229
6. Interpretare tra portoghese e italiano  
*Lucia Melotti e Salvador Pippa* 247
7. Interpretare tra russo e italiano  
*Lyubov Bezkrovna, Kristina Landa e Sara Polidoro* 267
8. Interpretare tra spagnolo e italiano  
*Michela Bertozzi, María Jesús González Rodríguez e Mariachiara Russo* 289
9. Interpretare tra tedesco e italiano  
*Gabriele Mack e Miriam P. Leibbrand* 313

**PARTE III**  
**AMBITI PROFESSIONALI: INTERPRETARE PER CHI**

1. Interpretare per la giustizia: tribunali e intercettazioni  
*Elio Ballardini e María Jesús González Rodríguez* 337
2. Interpretare per bambini/e e ragazzi/e in contesti legali  
*Amalia Amato* 359
3. Interpretazione umanitaria  
*María Jesús González Rodríguez e Maura Radicioni* 373

---

4. Interpretare per i servizi socio-sanitari <i>Natacha Niemants e Eleonora Bernardi</i>	395
5. Educational Interpreting. Ovvero l'interpretazione simultanea delle lezioni accademiche <i>Francesco Cecchi</i>	415
6. Child language brokering e interpretazione <i>Rachele Antonini e Ira Torresi</i>	441

#### **PARTE IV ASPETTI GENERALI**

1. Interpretación: historia y profesión <i>Iciar Alonso-Araguás e Jesús Baigorri-Jalón</i>	459
2. Conference Interpreters: Role and Agency <i>Ebru Diriker</i>	477
3. Interpreting as Communication: Risks and Challenges <i>Yves Gambier</i>	495
4. Quality Evaluation in Conference Interpreting <i>Sylvia Kalina</i>	521
5. Didattica dell'interpretazione basata su corpora <i>Claudio Bendazzoli</i>	539
<b>Indice tematico</b>	555
<b>Note sugli autori e sulle autrici</b>	567

## CAPITOLO 1

# INTERPRETARE PER LA GIUSTIZIA: TRIBUNALI E INTERCETTAZIONI

*Elio Ballardini e María Jesús González Rodríguez*<sup>1</sup>

DIT, Università di Bologna

*L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.*

Art. 143.1 Codice di procedura penale

## Introduzione

Interpretare per la giustizia richiede conoscenze giuridiche e procedurali, oltre che solide tecniche interpretative. Il ruolo fondamentale dell'interprete in quest'ambito non è purtroppo ancora adeguatamente riconosciuto, ma è nondimeno indispensabile curare bene la preparazione di chi decide di intraprendere questo ramo della professione che è sempre di grandissima responsabilità. Il campo professionale è vastissimo, ma in questo capitolo ci si concentrerà sull'interprete che opera prevalentemente in tribunale (§ 1) e nelle operazioni di intercettazione (§ 2).

---

<sup>1</sup> Questo capitolo è stato concepito in modo congiunto, tuttavia Elio Ballardini è autore del § 1, mentre María Jesús González Rodríguez è autrice del § 2.

## 1. L'interprete in ambito giuridico: un po' di storia

L'intervento di un interprete-traduttore<sup>2</sup> in ambito giuridico è necessario per rimuovere eventuali barriere comunicative legate all'impossibilità di usare soltanto la lingua ufficiale utilizzata nel procedimento e consentire pertanto il compimento dello stesso. Lungi dall'essere recente, questa esigenza ha origini profondamente radicate nella storia giuridica europea. Anche in Italia la figura dell'interprete-traduttore in questo ambito è da più secoli attestata, anche se in modo spesso marginale, in svariati testi di legge. Dal primo *Codice di procedura penale* (1807), elaborato da Giandomenico Romagnosi, essa è regolarmente disciplinata in tutti i codici di procedura entrati in vigore nell'Italia pre- e post-unitaria. Contestualmente il tema della traduzione degli atti, orali e scritti, trova ampio spazio nella dottrina e nella giurisprudenza italiana.

Non è questa la sede per ripercorrere questo plurisecolare e complesso itinerario (per un approfondimento, vedi Ballardini 2000, 2013). Limitiamoci a osservare che dall'esame degli inquadramenti dell'interprete-traduttore nei sistemi processuali penali in Italia affiorano due modi prevalenti di intenderne la funzione. Essi rispecchiano non solo la visione che, in un dato momento storico e politico, la società ha del diritto alla difesa, ma, più in generale, permettono di misurare il grado di civiltà e di umanità di un procedimento penale e del sistema di relazioni tra Stato e individuo.

Nella prima accezione, direttamente ispirata al Secolo dei Lumi, l'interprete-traduttore è inteso come uno strumento di assistenza linguistica che la giustizia mette a disposizione della persona alloglotta affinché possa capire l'accusa contro di lei formulata e metterla così nelle condizioni di partecipare effettivamente al processo predisponendo un'adeguata difesa.

Per la seconda, l'interprete-traduttore è soprattutto un ausiliare dell'autorità giudiziaria, ossia più un dispositivo funzionale al corretto andamento del procedimento che uno strumento posto a garanzia del diritto alla difesa dell'accusato alloglotta.

Volgendo lo sguardo agli ultimi cent'anni, o poco più, osserviamo che al primo orientamento aderisce il *Codice di procedura penale del Regno d'Italia*, entrato in vigore

---

<sup>2</sup> Nel presente contributo ci occuperemo solo dell'interpretazione/traduzione in ambito penale: non verranno trattati né l'ambito civile, né quello penale militare. Inoltre, per ragioni di spazio, non tratteremo qui la pur importante interpretazione per le persone sorde, mute o sordomute. Infine, poiché la procedura penale, a differenza di quella civile, non distingue i due profili, parleremo in queste pagine di "interprete-traduttore".

nel 1914 e noto come *Codice Finocchiaro Aprile*. Di respiro liberale, esso introduceva significative novità in tema di interpretazione e traduzione. Ma qui importa ricordare soprattutto che per la prima volta nel diritto italiano l'interprete traduttore viene apertamente accostato alla figura del *perito*, vale a dire ad un esperto nel proprio ambito di attività. Altro elemento degno di attenzione, anche perché sempre attuale: rispetto al passato, la normativa mostra una maggiore attenzione all'esigenza di *imparzialità* e di *rettezza* della persona chiamata a svolgere tale ufficio.

Con l'adozione, nel 1930, del penultimo *Codice di procedura penale* italiano, le cose cambiano in modo radicale. Il cosiddetto *Codice Rocco*, dal nome del Guardasigilli del Governo Mussolini, predilige infatti il secondo orientamento richiamato sopra. Certo, non si può disconoscere che da un punto di vista puramente tecnico questo testo ha il merito di accordare un apposito titolo alla *Traduzione degli atti*, ribadendo pure l'idea di un interprete-traduttore *esperto* di lingue e l'esigenza di una prestazione di qualità. Ma la volontà del codice previgente di dare risalto alla funzione difensiva dell'assistenza linguistica viene repentinamente fermata, stravolta da una configurazione piegata all'ideologia autoritaria e nazionalista che permea l'intero sistema giudiziario del Ventennio fascista e che, nello specifico, si sostanzia in una generale restrizione dei diritti dell'imputato.

Queste due accezioni rispecchiano pensieri giuridico-filosofici assai diversi, legati come sono a momenti ben distinti della storia italiana. Una maggiore disponibilità ad accogliere il primo o il secondo orientamento incide inevitabilmente sul modo di intendere l'intervento dell'interprete-traduttore in questo specifico ambito. Benché antitetiche nella loro essenza, esse hanno convissuto per svariati decenni nell'ordinamento italiano, non senza attriti con il dettato costituzionale e con le fonti di diritto internazionali sottoscritte dall'Italia. Si potrebbe parlare al riguardo di vera e propria anomalia, giacché il *Codice di procedura penale* nato durante il Ventennio è sopravvissuto, seppur ampiamente emendato e rimaneggiato, a mutamenti epocali – la caduta del regime e dell'ideologia che lo avevano ispirato, la conclusione del secondo conflitto mondiale, la fine della monarchia, la nascita della Repubblica e l'entrata in vigore della relativa Costituzione. Assieme al *Codice Rocco* rimase vivo, e non solo sottotraccia, anche un modo piuttosto anacronistico di pensare il ruolo dell'interprete-traduttore. Ed è lecito ritenere che proprio la prolungata coesistenza, nel secondo dopoguerra, di due logiche così diverse abbia *de facto* avvalorato, nella pratica quotidiana della giustizia, condotte e comportamenti non uniformi, per non dire di segno opposto, riguardo al profilo dell'interprete-traduttore, percepito ora come un “male necessario” nella sua

veste accessoria di “ausiliario del giudice”, ora come garante di un diritto fondamentale dell’individuo, inalienabile strumento di (auto)difesa volto ad assicurare nel contraddittorio del processo penale quella *parité des armes* che costituisce un principio fondante del giusto processo.

Il *Codice Rocco* fu sostituito soltanto nel 1989, quando entrò in vigore il cosiddetto *Codice Vassalli*. Tale Codice, nel passare da un impianto processuale inquisitorio ad un rito accusatorio, e nell’aderire esplicitamente agli obblighi internazionali derivanti in particolare dalla *Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (1950) e dal *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966)<sup>3</sup>, ha impresso una svolta decisiva all’insieme della disciplina relativa alla traduzione degli atti nel procedimento penale.

Da allora, l’intera materia ha conosciuto ulteriori e importanti sviluppi, con un’accelerazione significativa in quest’ultimo decennio grazie all’impulso determinante di fonti di diritto dell’Unione europea. Senza addentrarci nei meandri di una normazione nazionale, internazionale e sovranazionale complessa e frammentata, oggetto di attente disamine ad opera di autorevoli studiosi di diritto, appare nondimeno doveroso ricordare rapidamente alcuni momenti salienti.

Il diritto all’assistenza linguistica in ambito giuridico-giudiziario è regolamentato in Italia in primo luogo nel quadro di un titolo specifico del *Codice di procedura penale* (Libro II, Titolo IV, *Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali*). Gli articoli 143-147 riguardano, nell’ordine: la nomina dell’interprete, l’incapacità o incompatibilità dell’interprete, la ricsusazione e l’astensione dell’interprete, il conferimento dell’incarico, il termine per le traduzioni scritte e la sostituzione dell’interprete. Il perno dell’intero inquadramento è costituito dall’articolo di apertura, citato *in exergo*. Il diritto in questione è direttamente correlato con gli artt. 2, 3 e 24.2 della Costituzione, è sancito dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* (adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), ribadito dagli artt. 5.2, 6.3.a. e 6.3.e. della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (stipulata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con Legge 8 agosto 1955 n. 818), riaffermato dagli artt. 14.3.a. e 14.3.f. del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (approvato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e recepito dall’Italia con Legge 25 ottobre 1977 n. 881), e infine, consacrato dall’art. 111 della Costituzione, dedicato al giusto pro-

<sup>3</sup> <http://www.ecri.coe.fr/fr/03/02/05/f03020501.htm>; [http://www.unhcr.ch/unhcr/refworld/legal/instruments/detention/civpot\\_f.htm](http://www.unhcr.ch/unhcr/refworld/legal/instruments/detention/civpot_f.htm).

cesso, dove l'“interprete” (ma non il “traduttore”) viene citato esplicitamente. Incisiva a questo proposito è anche la storica sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 della Corte costituzionale, che estende il diritto all'assistenza linguistica dalla fase processuale vera e propria all'intero iter, ossia a tutti gli atti, scritti o orali, in ogni stato e grado del procedimento, la cui omessa interpretazione o traduzione pregiudicherebbe l'effettivo esercizio di una serie di prerogative difensive. Infine, a completare questo quadro normativo, sono intervenute in anni recenti tre direttive dell'UE, che ampliano notevolmente l'ambito applicativo e precisano forme e modalità dell'assistenza linguistica: la Direttiva 2010/64 UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la Direttiva 2012/13 UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2012/29/UE sui diritti all'assistenza e protezione anche per le vittime di reato.

È questo l'impianto giuridico, per motivi di spazio ridotto al minimo essenziale, su cui poggia il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale italiano. Non possiamo indugiare oltre su questo articolatissimo apparato di regole. Tuttavia alcune ulteriori precisazioni sono indispensabili.

### ***1.1. I destinatari dell'assistenza linguistica***

Secondo le leggi in vigore in Italia ha diritto di farsi assistere da un interprete-traduttore innanzitutto l'indiziato o accusato di reato che non capisce o non parla l'italiano, lingua ufficiale ai sensi dell'art. 109 del *Codice di procedura penale*. Questa tutela si ricollega al principio universale del diritto alla difesa, riconosciuto come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Infatti, senza l'aiuto di un interprete una persona che non padroneggia l'italiano non può conoscere gli estremi dell'addebito penale e, di conseguenza, non è in grado di partecipare compiutamente al procedimento, né tanto meno predisporre un'effettiva difesa. Per la giustizia, l'obiettivo ideale è quello di garantire alla persona alloglotta le stesse condizioni di partecipazione agli atti che possiede una persona italoфона. Nello stesso tempo l'interprete si pone anche a servizio di tutti i partecipanti al procedimento, compreso il pubblico, laddove è prevista la sua presenza. Rispetto al passato, l'interprete non è più, quindi, un supporto linguistico soltanto dell'autorità giudiziaria: presidio essenziale ai fini dello svolgimento di un processo equo, agisce nell'interesse generale della giustizia.

Tale assistenza linguistica non è però attivata in modo automatico, ma solo previo accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della non conoscenza o insufficiente conoscenza della lingua italiana della persona alloglotta. E quest'ultima non è per forza una persona straniera. Ha diritto infatti all'assistenza di un interprete

anche chi, avendo acquisito la cittadinanza italiana *iure coniugii* o *iure sanguinis*, non conosce l'italiano, o chi fa uso del solo dialetto, o chi appartiene ad una minoranza linguistica e culturale riconosciuta (albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda, ai sensi dell'art. 2 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482), qualora ne faccia richiesta, a prescindere dall'effettiva conoscenza della lingua italiana. Per quest'ultima categoria di cittadini la legge prevede diversificate forme di tutela linguistico-culturale, soggettiva e collettiva, con applicazione circoscritta al territorio di insediamento. La Corte costituzionale ha sottolineato al riguardo la singolare compresenza in Italia di due diversi regimi di protezione linguistica, sovrapponibili, ma non coincidenti, da cui conseguono per l'interprete-traduttore situazioni di lavoro diverse. Infatti, non è la stessa cosa interpretare e tradurre a favore di un cittadino italiano appartenente ad una delle sopracitate minoranze o per uno straniero alloglotto. Il primo può fare uso della lingua materna anche se conosce la lingua italiana: se bilingue, è persino in grado di valutare la correttezza della traduzione. Il secondo, invece, ha diritto all'assistenza linguistica solo se dimostra o dichiara di non conoscere, o di conoscere in maniera insufficiente, la lingua ufficiale del procedimento. Oltretutto, l'interprete incaricato non ha l'obbligo di utilizzare la lingua materna dell'alloglotto: basta che parli una lingua da lui "sufficientemente nota", come recitano le leggi nazionali, internazionali e sovranazionali.

Oltre alla persona indagata o accusata di reato, dal 20 gennaio 2016, l'interprete può assistere, su richiesta, anche le vittime di reato e i testimoni di reato. È questo il tenore del novellato articolo art. 90-bis c.p.p., che recepisce le indicazioni dell'art. 4 della Direttiva europea n. 29 del 2012. La norma prevede in particolare che la persona offesa, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni riguardanti le modalità attraverso cui presentare la denuncia o la querela, ed esercitare le facoltà e i diritti a lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale; ha diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento e l'eventuale richiesta di archiviazione; ha facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e traduzione, eventualmente del perito e di qualsiasi persona non italofona (o che ha diritto di esprimersi in una lingua cosiddetta minoritaria) che interviene, oralmente o per iscritto, nel procedimento, in tutte le fasi dello svolgimento.

Non si possono dissimulare le difficoltà, molte delle quali ereditate dal passato, che costellano il passaggio da norme così complesse all'applicazione pratica. Non per ultimo il fatto che il rito penale, come già segnalato (vedi nota 2), non

distingue l'interprete dal traduttore, diversamente da quanto invalso nell'attività professionale e nella formazione accademica. In un certo senso, la legge dà per scontato che un interprete sia in grado di svolgere le mansioni di un traduttore e viceversa. Il che collide in parte con l'idea di una figura assimilata al perito, vale a dire ad uno specialista nel proprio campo, o ambito disciplinare e professionale, il cui apporto richiede specifiche cognizioni tecnico-scientifiche. E questo pone la formazione in questo particolare settore di attività di fronte a sfide che non possono essere sottovalutate (Garwood 2005). Per maggiore chiarezza, vediamo quali sono le specifiche competenze richieste in questo ambito.

### ***1.2. Competenze tecniche richieste***

Le tecniche di interpretazione utilizzate nel procedimento penale italiano dipendono in gran parte dalle fasi processuali e dalla concreta situazione comunicativa in cui il servizio è richiesto. Non di rado, l'assistenza linguistica viene effettuata in modalità per così dire ibrida, vale a dire che si ricorre a diverse tecniche contestualmente, senza soluzione di continuità.

Come in altre realtà, europee e non, la modalità più frequente è l'*interpretazione dialogica* (per scambi di domande e risposte dirette tra due interlocutori), oppure la *consecutiva breve* (per brevi enunciazioni di tipo monologico), con o senza presa di appunti. Le aule di tribunale italiane, come del resto altri ambienti giudiziari, solitamente non sono predisposte per l'interpretazione simultanea, se si eccettuano alcune realtà locali, dotate di apposite attrezzature in previsione di un'assistenza linguistica a beneficio, *inter alia*, di cittadini appartenenti a minoranze linguistiche. La sostanziale assenza di questa modalità di interpretazione nelle aule di tribunale italiane è piuttosto paradossale, se si considera che la simultanea è storicamente ancorata proprio all'ambito giuridico, il processo di Norimberga (Gaiba 1994, 1998). L'interpretazione simultanea compare marginalmente e per lo più nella forma di *interpretazione bisbigliata* (il cosiddetto *chuchotage*), che tuttavia, quando non è svolta "a regola d'arte", si risolve in una resa a "spizzichi e bocconi", lacunosa, di qualità non verificabile. Essa può risultare scarsamente fruibile dai beneficiari, anche per motivi acustici, ad esempio nel caso di più imputati in concorso tra loro o quando sono coinvolte persone di lingue diverse con relativa compresenza di più interpreti in aula.

Assume particolare rilievo oggi la *traduzione a vista*, necessaria per tradurre un documento scritto, in italiano o in una lingua straniera (verbale di interrogatorio, perizia, documento acquisito agli atti, ecc.). Al riguardo, il Decreto legislativo

n. 129 del 23 giugno 2016, oltre a semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete-traduttore e a dettare le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore anche con l'assistenza gratuita dell'interprete, stabilisce che in situazioni di urgenza, in assenza di una *traduzione scritta* di atti fondamentali, l'autorità giudiziaria può disporre, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione a vista anche in forma riassuntiva. Si può ricorrere a quest'ultima in tutti i casi in cui l'imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia. Il medesimo decreto introduce la possibilità che l'assistenza dell'interprete avvenga anche da remoto, mediante videoconferenza o via telefono.

Infine, tra le specifiche abilità richieste, non va dimenticata quella, particolarmente complessa e in crescita esponenziale, dell'interpretazione, trascrizione e traduzione delle intercettazioni, che sarà oggetto del § 2.

### ***1.3. Dove, quando e cosa interpretare e tradurre***

Abbiamo visto che la giurisprudenza costituzionale italiana, ben prima della direttiva 64/2010/EU, aveva esteso l'assistenza linguistica dalla fase processuale vera e propria all'intero procedimento, comprese le indagini preliminari. Gli artt. 60 e 61 c.p.p. estendono poi i diritti dell'accusato anche alla persona sottoposta ad indagini. Ne consegue che l'interprete è chiamato ad intervenire in un ventaglio molto ampio di contesti, in tutte le fasi del procedimento: questure, commissariati della polizia di Stato, reparti dei carabinieri, istituti di pena, uffici dei magistrati e studi di avvocati, tribunali, ospedali, dogane, porti, aeroporti, sale intercettazioni, ecc.

Nessuna norma prescrive di interpretare o tradurre indistintamente tutti gli atti processuali. Non vi sono dubbi tuttavia circa la necessità di trasporre, applicando le diverse tecniche di cui sopra, alcune tipologie di atti, tra cui l'assunzione di sommarie informazioni, l'interrogatorio, le testimonianze, i confronti e i pareri peritali, le dichiarazioni delle vittime di reato, nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza di convalida del fermo e dell'arresto, dell'udienza preliminare e dell'udienza dibattimentale. L'interprete può prestare assistenza all'imputato che vuole rendere dichiarazioni spontanee in dibattimento, intende sottoporsi all'esame, esercitare il diritto ad avere l'ultima parola al termine della discussione finale e, ovviamente, il diritto di impugnare la sentenza, la quale va interpretata e tradotta, come stabilito dalla direttiva europea 64/2010.

Vale la pena anche ricordare che non tutti i procedimenti penali in Italia seguono le medesime modalità di svolgimento. La legge ammette infatti una serie di

riti speciali che snelliscono i processi ritenuti meno impegnativi, evitando alcune lunghe e costose fasi del procedimento ordinario quali l'udienza preliminare, il dibattimento o entrambe. Una parte rilevante dei procedimenti che riguardano cittadini stranieri sono appunto dei patteggiamenti e giudizi abbreviati, ai quali si ricorre specie quando vi è flagranza di reato. La variabilità di tali scenari implica un'ulteriore diversificazione del lavoro richiesto all'interprete-traduttore.

#### ***1.4. Conoscenze linguistiche ed extralinguistiche***

Le direttive eurounitarie in materia di interpretazione e traduzione stabiliscono delle linee guida e delle norme minime comuni. Precisano in particolare che l'assistenza linguistica deve essere "adeguata e gratuita, fornita senza indugio", fornita nella "lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono" dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, o in tutte le udienze, comprese quelle preliminari. Tale assistenza deve essere appropriata anche per le persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Deve inoltre essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, pena la sostituzione dell'interprete-traduttore. Il servizio fornito deve essere adeguato e la possibilità di fruirne garantita anche dall'istituzione di registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

Ne consegue che l'interprete-traduttore, idealmente, oltre a padroneggiare le sue lingue di lavoro e le necessarie tecniche di interpretazione e di traduzione, dovrebbe avere anche nozioni di diritto e conoscere, almeno nelle sue principali articolazioni, il funzionamento del procedimento penale italiano (a tal fine, vedi Cassetta 2015).

Fondamentale, poi, è la conoscenza del linguaggio giuridico e la capacità di renderlo fruibile, per quanto possibile, alla persona alloglotta che appartiene anche a un'altra cultura giuridica, aspetto particolarmente importante visto che la lingua scelta per comunicare, come si è detto, non è obbligatoriamente la lingua madre. Va sottolineato a questo proposito che il parlato e lo scritto del procedimento, in tutte le sue fasi, dalle fasi preliminari al dibattimento, è composto da una parte di linguaggio settoriale, quello degli esperti di diritto, ma è costituito anche dal linguaggio comune, quello utilizzato dagli altri attori partecipanti alla vicenda giudiziaria (Bellucci 2002).

Il problema della qualità dell'assistenza linguistica riveste in tal senso un'importanza cruciale. Motivo per cui l'AITI raccomanda che per l'iscrizione agli

albi o registri dei tribunali e per la selezione degli interpreti e traduttori siano rispettati alcuni requisiti: l'appartenenza ad associazioni professionali di categoria, certificati attestanti il livello di conoscenza linguistica, apposita formazione presso enti e/o associazioni di categoria riconosciuti e certificanti. Tutti elementi che dovrebbero garantire l'ottima conoscenza delle tecniche di interpretazione e di traduzione; la solida conoscenza della cultura della/e lingua/e di lavoro; l'adeguata conoscenza della terminologia giuridica e del sistema giuridico sia italiano che del paese o dei paesi della/e lingua/e di lavoro; nozioni di Diritto costituzionale, Diritto internazionale, Diritto penale, Diritto processuale penale, Normative e leggi sull'immigrazione, Diritto civile; esperienza lavorativa acquisita e documentata.

### ***1.5. Obblighi normativi e deontologici***

Un interprete non può permettersi di sottovalutare la difficoltà di un incarico in un ambito nel quale **è in gioco la dignità e la libertà di una persona**. Tale mansione presuppone oltre ad una solida competenza tecnico-linguistica anche dei requisiti etici e delle qualità attitudinali appropriate, in particolare psico-fisiche, poiché una vicenda processuale si sviluppa in condizioni di forte tensione emotiva e pressione psicologica, e può protrarsi per parecchio tempo. Potrà sembrare singolare, ma la prima regola che andrebbe rispettata è quella di rifiutare l'incarico se non ci si sente preparati o qualificati per onorarlo. Questa decisione va presa all'istante, poiché una volta citato con decreto o convocato oralmente, l'interprete diventa un *pubblico ufficiale* a tutti gli effetti e il suo mandato, al quale egli non può sottrarsi senza legittimo impedimento, diviene obbligatorio. La persona nominata può persino essere accompagnata coattivamente in caso di mancata comparizione.

Il *Codice di procedura penale* esplicita anche i seguenti obblighi.

L'interprete deve essere *puntuale*: qualsiasi ritardo può avere ricadute pesanti sull'iter processuale. Il traduttore deve essere tempestivo nel consegnare le traduzioni scritte entro il termine stabilito dall'autorità procedente, pena la sostituzione, seguita eventualmente da una sanzione pecuniaria.

L'interprete deve adempiere *bene e fedelmente* l'incarico affidatogli, ossia in maniera completa, accurata e fruibile. Deve essere *obiettivo e imparziale*, interpretando "senz'altro scopo che quello di fare conoscere la verità".

Pur essendo uno strumento di difesa, l'interprete non è però un organo di difesa. Pertanto egli deve *astenersi dall'esprimere opinioni* e dal *conferire* con e consigliare l'assistito.

Infine, l'interprete ha l'obbligo di *mantenere il segreto* su tutti gli atti che si fanno per suo mezzo o in sua presenza (quest'ultimo precetto non si riferisce però alla pubblica udienza).

Ad integrazione di queste regole, è utile fornire anche alcuni elementi di deontologia professionale. Al riguardo, già in passato l'AITI aveva formulato una serie di raccomandazioni cui gli interpreti e traduttori giudiziari dovrebbero attenersi. Indicazioni ribadite dall'AssITIG, membro di EULITA, che raccoglie le principali associazioni europee di interpreti e traduttori giudiziari, e di cui l'associazione italiana ha fatto proprio il codice deontologico, approvato in data 1° dicembre 2012. I principi deontologici fondamentali sono i seguenti.

La *precisione*: la resa in lingua di arrivo deve essere fedele alla lingua di partenza, mantenendo tutti gli elementi del messaggio originale, adattando la sintassi e gli schemi semantici nella lingua di arrivo; non sono ammesse le omissioni, spiegazioni o parafrasi; il registro e lo stile devono essere rispettati; in casi di dubbio, l'interprete ha l'obbligo di chiedere chiarimenti.

L'*imparzialità*: come previsto dal *Codice di procedura penale*, l'interprete-traduttore deve rimanere imparziale, astenersi dal fare commenti e dall'esprimere pareri; nel caso in cui sussista un conflitto di interessi (conoscenza personale di una delle parti in causa) deve renderlo noto all'autorità giudiziaria.

La *lealtà* e la *correttezza*: l'interprete-traduttore non deve trarre alcun utile personale da informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio della professione, deve sempre operare nell'interesse superiore della Giustizia ed eseguire a regola d'arte, e personalmente, l'incarico affidatogli.

Infine, l'interprete-traduttore ha il dovere di *rispecchiare i titoli in possesso*, impegnandosi a seguire periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, necessariamente per sommi capi (per approfondimenti sulla deontologia, vedi Rudvin 2015), e prendendo spunto dall'ultima raccomandazione deontologica citata poc'anzi, appare chiaro quanto vitale sia una formazione specifica di interpreti e traduttori per questo ambito. Anche perché rispetto al passato, l'assistenza linguistica nei procedimenti penali si è fatta sempre meno occasionale: migliaia di processi riguardano ogni anno cittadini alloggiati, coinvolti a vario titolo: imputati, vittime, testimoni di reati, adulti e minori (Amato, Mack 2017).

Da oltre vent'anni la ricerca interdisciplinare sul *Legal e Court Interpreting* sviluppata dapprima presso la SSLMIT e il dipartimento SITLeC, poi presso il DIT di Forlì – Università di Bologna, costituisce la base scientifica su cui poggia una

didattica innovativa e professionalizzante, in sintonia con l'evoluzione del quadro di riferimento tratteggiato nelle pagine precedenti e attenta alle esperienze formative maturate a livello internazionale. Tale didattica si prefigge di contribuire a migliorare, almeno per quanto concerne alcune lingue di ampia diffusione internazionale (francese, inglese, spagnolo, tedesco), in combinazione con l'italiano, la qualità dell'assistenza linguistica in quest'ambito cruciale della società contemporanea. Essa si rivolge a tre diverse platee di discenti: studenti iscritti al terzo anno del Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica culturale, nell'ambito dei moduli di interpretazione dialogica; ai partecipanti al Corso di Formazione permanente in Assistenza linguistica in ambito giudiziario, in collaborazione con il Dipartimento LILEC dell'Università di Bologna e con il patrocinio di EULITA; agli studenti iscritti al secondo anno del Corso di laurea magistrale in Interpretazione, nell'ambito del modulo di Interpretazione dialogica specializzata.

Si è anticipato che altre funzioni dell'interprete-traduttore giuridico-giudiziario riguardano l'ambito specifico delle intercettazioni che sarà l'oggetto della prossima sezione.

## **2. Un esempio di interpretazione giudiziaria: interpretare per intercettare**

In questo paragrafo si intende presentare, a modo di esempio, una delle tipologie d'interpretazione forse meno conosciute e studiate nell'ambito giuridico-giudiziario: l'interpretazione al servizio delle intercettazioni telefoniche<sup>4</sup>, una realtà professionale sempre più presente e frequente nel "Sistema Giustizia", ma che negli *Interpreting Studies* viene solo menzionata come "un'attività" all'interno dell'elenco delle mansioni che un interprete giudiziario potrebbe espletare. Esistono meritevoli eccezioni, tra cui gli studi di Ortega Herráez (2011: 107-109), Olalla (2006: 242-246), Benhaddou e Ortigosa (2011: 23-24) che ci offrono alcuni spunti di riflessione e ribadiscono la rilevanza e la responsabilità del lavoro degli interpreti in questo specifico contesto giudiziario, o, più recentemente, lo studio di El-Madkouri Maataoui (2019), dedicato interamente all'interpretazione, traduzione e trascrizione delle intercettazioni telefoniche.

---

<sup>4</sup> Questo lavoro si focalizza sulle intercettazioni telefoniche, tralasciando le intercettazioni ambientali via video su cui, comunque, vengono adoperate tecniche e metodi di lavoro simili a quelle utilizzate in intercettazioni telefoniche.

## 2.1. Contestualizzazione specifica dell'interpretazione per le intercettazioni

La definizione della figura dell'interprete di intercettazioni è forse quella che trova una più vicina corrispondenza con quella denominazione "interprete-traduttore" fin qui utilizzata e in parte frutto del perdurare in ambito penale di una visione "generica" della traduzione. In questo concreto scenario, essa rinvia alle numerose mansioni che vengono assegnate all'interprete, chiamato a svolgere, oltre all'interpretazione *stricto sensu*, molteplici attività, come tradurre, a volte trascrivere, ma anche chiarire, riassumere, selezionare informazioni, ecc. (González Rodríguez 2021: 124). Dal punto di vista giuridico (e contrattuale), l'interprete viene definito come "ausiliario di Polizia Giudiziaria" e dal documento che firma al momento di assumere l'incarico (fig. 1), si può evincere che "l'interprete" viene nominato per compiere "traduzioni di conversazioni telefoniche". Il testo della nomina diventa così una sorta di premessa che anticipa all'incaricato l'idea del *translator* in senso lato, polivalente, il quale dovrà effettuare una prestazione d'interpretazione non definita in maniera precisa, peraltro a tempo non definito (a seconda dell'andamento ed evoluzione delle indagini, senza orari di lavoro prestabiliti e con una durata dell'incarico mai prevedibile con esattezza).

7

**QUESTURA DI** \_\_\_\_\_ **- Squadra Mobile - 1<sup>a</sup> Sezione**

**Procedimento Penale** \_\_\_\_\_ **/** \_\_\_\_\_ **-mod.21 (P.M. Dott.ssa** \_\_\_\_\_ **- Sost.)**  
**Verbale di nomina di ausiliario di Polizia Giudiziaria**

Il giorno **10.03.2** alle ore **10.30** in \_\_\_\_\_, nei locali della Sala Intercettazioni della Procura della Repubblica, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Ispettore \_\_\_\_\_ in servizio presso l'Ufficio in intestazione, dà atto che si è reso necessario, nel corso di attività di Polizia Giudiziaria, procedere alla **traduzione delle comunicazioni telefoniche intercettate nell'ambito del P.P. indicato in epigrafe.**

Dovendo compiere atti e/o operazioni in relazione ai quali sono richieste particolari competenze tecniche, ha provveduto a convocare e nominare \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ identificata a mezzo carta d'identità n. \_\_\_\_\_, rilasciata il 05.06.2004 dal Comune di \_\_\_\_\_ in qualità di **INTERPRETE** alla quale **viene affidato l'incarico di traduzione delle conversazioni telefoniche in lingua \_\_\_\_\_.**

**Si dà atto che l'ausiliario di P.G. viene reso edotto degli obblighi di assoluta segretezza su quanto appreso nell'esercizio e/o a causa dell'incarico svolto.**

**Il presente verbale, previa lettura, è sottoscritto dagli intervenuti.**

**L'AUSILIARIO DI P.G.**

**IL VERBALIZZANTE**

Fig. 1. Contratto per interpretare intercettazioni.

L'interpretazione per intercettazioni telefoniche (González Rodríguez 2015a, 2021) si inquadra nel Diritto Penale, e costituisce uno strumento cui si ricorre ad esempio nel corso di indagini riguardanti la criminalità organizzata, sempre più globalizzata<sup>5</sup>, in relazione ad attività illegali quali il traffico di armi o sostanze esplosive, stupefacenti o psicotrope, contrabbando, corruzione, terrorismo internazionale, tratta di esseri umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile<sup>6</sup>, ecc. L'interprete avrà sempre a che fare con strumentazioni e dispositivi di comunicazione in rapida evoluzione. La prima condizione potrebbe comportare per l'interprete il rischio di subire il cosiddetto *trauma vicario* (cioè una sofferenza psichica per effetto delle situazioni traumatiche che si trova a dover interpretare) oppure la sindrome di *burnout* (ovvero esaurimento fisico e mentale) causata dal notevole livello di stress presente in questo specifico ambito di lavoro. La seconda condizione fa sì che egli dovrà interpretare, oltre alle comunicazioni telefoniche e ai tradizionali messaggi vocali, anche messaggi sms, interventi su forum o chat su internet, con tutte le possibilità di comunicare che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni offrono al giorno d'oggi. Ne consegue che per adempiere al proprio dovere, egli è tenuto a imparare velocemente ad utilizzare strumentazioni di comunicazione in continua evoluzione, nella fattispecie i software e le attrezzature informatiche create appositamente per le intercettazioni.

In relazione all'attività dell'interprete in questo peculiare contesto è utile ricordare alcuni aspetti normativi. In Italia, l'art. 15 della Costituzione sancisce "l'inviolabilità delle comunicazioni", la cui "limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

---

<sup>5</sup> Le intercettazioni telefoniche sono, quindi, sempre più "internazionalizzate" e, di conseguenza, la figura dell'interprete è sempre più richiesta dalle autorità dei paesi che collaborano strettamente fra di loro per contrastare la criminalità organizzata.

<sup>6</sup> Indichiamo, a modo di esempio, la definizione più recente di questo reato: *Modifica del Codice di procedura penale* legge n. 269 (03/08/1998): "In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del Libro secondo del *Codice penale*, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge". <https://web.camera.it/parlam/leggi/982691.htm>.

La materia è poi disciplinata dagli articoli 266- 271 del *Codice di procedura penale* (Libro Terzo - *Prove*, Titolo III – *Mezzi di ricerca della prova*, Capo IV, *Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*). Per imperativo costituzionale, quindi, le intercettazioni telefoniche possono essere disposte da un'autorità giudiziaria solo nella fase istruttoria, con gravi indizi di colpevolezza, la cui disciplina è contenuta negli articoli citati. Questa premessa implica che le intercettazioni telefoniche – uno dei più importanti mezzi di indagine e di ricerca delle prove di reato – sono misure strumentali, restrittive del diritto fondamentale al segreto delle comunicazioni. Ciò significa che l'interprete dovrà lavorare sempre con il massimo rigore e nel rispetto più assoluto delle norme che disciplinano le attività di intercettazione. L'operato dell'interprete, in questi termini, comporta una ulteriore “responsabilità giuridica”, oltre a quella del lavoro in sé (interpretare). Indipendentemente dal reato su cui verte l'investigazione, appare chiaro quanto questo incarico professionale, per la sua stessa natura, sia impegnativo e fonte di stress per l'interprete.

## ***2.2. Dove, cosa, come e con chi interpretare per intercettare***

L'attività degli interpreti-traduttori e trascrittori (Mastrangelo 2018) viene svolta in apposite strutture (sale intercettazioni) allestite presso le diverse sedi della Procura della Repubblica. Una volta accettato e firmato l'incarico, l'interprete diventerà, come si è detto, un ausiliare della polizia giudiziaria (anticrimine, carabinieri, ecc.), ma non sarà mai “strumento per assistere l'alloglotta”. Una condizione, anche questa, molto particolare: l'interprete “media” fra due parti, gli operatori giudiziari e gli interlocutori al telefono, ma questi ultimi conversano senza sapere di essere ascoltati e, di conseguenza, l'interprete non interlocherà mai con loro. Come illustra la figura 2, anche se la situazione comunicativa può essere definita “triadica”, il flusso di informazioni è bidirezionale tra l'interprete e l'operatore giudiziario (freccia a doppio senso), ma avviene in modo monodirezionale dal telefono intercettato verso l'interprete (freccia a senso unico). Le restanti frecce rappresentano l'*input* che riceve l'agente, munito di cuffia come l'interprete, e la ricerca di informazioni specifiche che l'interprete e l'agente cercano in determinate chiamate (frecce punteggiate):




Fig. 2. Flusso comunicativo in IT (González Rodríguez 2016).

Nelle intercettazioni telefoniche (IT) notiamo quindi una condizione del tutto anomala per l'interprete: da un lato, egli deve operare “al di fuori” dell'interazione al telefono tra l'intercettato con il suo interlocutore (interpretazione telefonica a distanza di una conversazione “esterna” che non gestisce e che non orchestra); dall'altro, ha al suo fianco, in presenza, il suo interlocutore – l'agente di turno o vari agenti. Le voci al telefono (almeno due) non sempre sono le stesse: possono subentrarne tante durante un incarico di IT, e l'interprete sarà chiamato a trasmettere non solo i contenuti linguistici, ma tutti gli elementi che possono veicolare un qualche significato: elementi paralinguistici delle voci (che rivelano ansia, tristezza, paura, dolore) e suoni significativi (suoni di tastiera, rumori ambientali). L'interprete in IT si ritrova a dover svolgere operazioni assai complesse dal punto di vista cognitivo: lavora con un audio disturbato; deve affrontare conversazioni in cui alcuni messaggi appaiono crittografati (González Rodríguez 2015a: 125), con informazioni parziali, modificate o con contenuto intenzionalmente ambiguo; cercare nelle voci e nei suoni, su richiesta dell'agente, determinate informazioni per interpretare solo “informazioni selezionate”.

Altri elementi caratterizzanti dell'IT sono la concezione e l'organizzazione dello spazio e del tempo nell'ambito dell'intervento telefonico: “dove” e “quando” sono fattori determinanti in un'indagine e, in molti casi, sono elementi che devono essere identificati, interpretati e “ricollocati” correttamente (qua, là, domani, ieri ecc.), tenendo conto che la maggior parte delle IT vengono interpretate da registrazioni e solo poche in *chiamata diretta*, ossia in tempo reale.

Nelle IT la collaborazione fra interprete e operatore giudiziario è fondamentale (González Rodríguez 2014) poiché, di solito, ascoltano insieme le comunicazioni o conversazioni telefoniche e decidono, grazie alle informazioni trasmesse dall'interprete, come trattarle a seconda della loro pertinenza alle indagini (in una telefonata possono confluire altri reati) e dell'importanza del contenuto. Una volta che la chiamata è stata interpretata e analizzata, viene deciso come verbalizzarla o protocollarla: può assumere la forma di sintesi scritta (riassunto dell'argomento e interlocutori) quando non è attinente al caso in esame, oppure la forma di trascrizione (Sinatra 2014) "il più letterale possibile", se ritenuta pertinente o rilevante ai fini dell'indagine. Gli operatori e il sistema Giustizia adoperano impropriamente il termine "trascrizione", comunemente utilizzato in italiano per indicare il passaggio dall'orale allo scritto: per le intercettazioni interlinguistiche<sup>7</sup> si tratta di una vera e propria traduzione verso l'italiano, con l'aggiunta di altri contenuti (linguistici, paralinguistici ed elementi audio d'interesse).

Nello scenario dell'IT l'interprete attiva diverse modalità d'interpretazione e relative tecniche. L'interpretazione telefonica è una forma di interpretazione a distanza (González Rodríguez 2019) che viene impiegata nella fase dell'ascolto attivo della telefonata ed è caratterizzata dai seguenti tratti: *input* monosensoriale (solo audio), interpretazione "alla cieca", audio variabile e a volte disturbato, problemi di connessione del dispositivo, velocità di eloquio, diversità di argomenti, ecc. L'interpretazione dialogica (González Rodríguez 2015a: 113-115) è la modalità prevalente nella fase di trasmissione delle informazioni all'operatore. Essa è caratterizzata da: interazione *faccia a faccia*, gestione dei turni, frammentazione di una telefonata lunga, diversità di argomenti e registri linguistici, collocazione variabile dell'interprete (spazio e tempo delle registrazioni), diversità di ruoli, a volte una bidirezionalità "ibrida" – dal telefono all'operatore e viceversa, quando è necessario approfondire determinate informazioni.

A volte, alcuni turni di questa modalità dialogica – proprio per la diversità delle chiamate, durata e particolarità delle informazioni ascoltate –, vengono eseguiti con tecniche d'interpretazione consecutiva, con una vera e propria presa di note, specie quando si è già capito che la chiamata è determinante per l'indagine. In sala intercettazioni capita di dover ricorrere all'interpretazione sussurrata verso l'operatore, ad esempio nei primi momenti di ascolto della chiamata registrata o quando si interpreta in tempo reale, con chiamata diretta.

---

<sup>7</sup> Lo stesso vale per le IT in dialetti da tradurre in italiano standard.

L'aspetto forse più interessante della compresenza delle varie modalità interpretative nella IT risiede nel modo in cui si concretizza la loro coesistenza. Lungi dall'essere una semplice somma o alternanza di ognuna di esse, si tratta in realtà di una combinazione di tecniche, strumenti e strategie: la ricezione prototipica dell'*input* audio telefonico s'intreccia con la presa di note di consecutiva per facilitare l'interpretazione dialogica e le informazioni condivise con l'ufficiale giudiziario, a volte, vengono introdotte tramite lo *chuchotage* per un breve lasso di tempo. In sintesi, in uno scenario di IT, né le tecniche, né le modalità si attivano e agiscono in modo autonomo e/o indipendente, ma piuttosto come un ingranaggio metodologico<sup>8</sup>.

### **2.3. Le intercettazioni telefoniche: una sfida per l'interprete?**

L'interprete che accetta un incarico di IT deve affrontare, senza ombra di dubbio, una delle tipologie d'interpretazione più complesse in ambito giuridico-giudiziario. Le delimitazioni normative, oltre che gli argomenti, i contesti e le situazioni che l'interprete in ascolto telefonico dovrà individuare, sommate alle conversazioni a volte incomprensibili (e con voci diverse, prosodie e accenti variegati) e alla necessità di trasmettere il tutto a operatori che cambiano a seconda dei loro turni rendono questo lavoro molto impegnativo. All'interprete verrà richiesto non solo un importante sforzo cognitivo, ma inizialmente proverà una "scomoda sensazione" nell'ascoltare conversazioni private (una sorta di "spionaggio") che dovrà gradualmente accettare e gestire. Inoltre, a seconda della sua resilienza, potrà rischiare di sperimentare momenti di grande stress, di coinvolgimento emotivo o subire momenti di "fatica emozionale" (Benhaddou, Ortigosa 2011), come già osservato. Queste difficoltà potrebbero essere gestite meglio se si arriva a questo tipo di incarico con una preparazione tecnica adeguata.

La diversità delle tecniche d'interpretazione che l'interprete dovrà mettere in campo richiede una formazione specifica e specializzata, e una solida esperienza professionale. Per svolgere un incarico di IT con un minimo di garanzia di successo, l'interprete dovrà contare su un'ottima formazione in tecniche d'interpretazione di conferenza, che gli permetteranno di affrontare i diversi compiti che una IT comporta. La preparazione in interpretazione simultanea sarà molto utile all'interprete, ad esempio, per lavorare seguendo la velocità d'eloquio dell'inter-

---

<sup>8</sup> Per ulteriori dettagli sulle modalità di interpretazione in IT e altri approfondimenti: González Rodríguez (2021: 132-137; 2015a: 119-127).

cettato, e adeguarsi alla diversità di voci e accenti in *input*, mentre la preparazione in interpretazione consecutiva sarà determinante per la presa d'appunti, la strutturazione e l'organizzazione delle conversazioni intercettate. Inoltre, per il lavoro in sala intercettazioni in presenza dell'operatore giudiziario, appare opportuno poter contare su una adeguata formazione ed esperienza in interpretazione dialogica, modalità che permetterà all'interprete di gestire l'interazione *faccia a faccia*, gestire i turni, ma anche chiarire determinati passaggi dell'ascolto – aspetti linguistici, culturali, elementi criptici, ecc. Da ultimo, l'esperienza professionale o la conoscenza delle tecniche di interpretazione telefonica sarebbero di grande ausilio dato che si tratta di lavorare con voci percepite via telefono. Come si può dedurre da quanto appena esposto, ci troviamo dinanzi ad una complessa operazione con dinamiche diverse e variabili che hanno a che vedere, in maggior o minor grado, con tutte le discipline dell'interpretazione, gestite da una sorta di intreccio tra l'interpretazione dialogica e l'interpretazione telefonica, con elementi di interpretazione di simultanea e consecutiva, in condizioni, contesti e situazioni in continuo mutamento, nel quadro di un incarico di lavoro di grande responsabilità.

Le opportunità di lavorare come interpreti per IT sono in costante crescita. I dati raccolti da Mastrangelo (2018: 5) ci riportano cifre importanti, in progressivo aumento, dato che le tecnologie rendono sempre più facile ed efficace l'attivazione di IT. Inoltre, il proliferare delle intercettazioni è dovuto soprattutto al fatto che a livello internazionale gli Stati sono costretti a collaborare nella lotta contro attività criminali “globalizzate”. Il che comporta, oltre che un notevole aumento delle lingue coinvolte, la comparsa di un numero significativo di “nuove” lingue sulla scena dei procedimenti giudiziari e di IT. Di fronte a questa situazione, la Giustizia è spesso costretta a impiegare (per lo più in situazioni di urgenza) personale non qualificato, ricorrendo, per i motivi esposti nella prima sezione, anche a semplici parlanti di una determinata lingua (in particolare lingue non europee o di scarsa diffusione internazionale). Questa grave situazione, probabilmente destinata a non cambiare nel breve termine nonostante la spinta normativa delle recenti direttive eurounitarie, viene accentuata dallo scarso livello delle retribuzioni e del riconoscimento dell'interprete-traduttore come professionista qualificato in questo ambito.

In queste circostanze sarebbe opportuno riflettere su possibili ipotesi formative per l'interpretazione di IT e immaginare anche percorsi rivolti in particolare a collaboratori ancora non qualificati, dato il continuo e progressivo aumento del numero di lingue in operazioni internazionali di IT.

Il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna apporta un suo diretto contributo con un modulo specifico di 6 ore di interpretazione per IT nel già citato Corso di Formazione Professionale in Assistenza linguistica in ambito giudiziario (vedi González Rodríguez 2015b). Il modulo in questione è stato implementato durante le diverse edizioni del corso grazie all'esperienza acquisita in due seminari specializzati dedicati all'interpretazione per IT e impartiti nel 2014 e nel 2018 presso l'Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con la partecipazione sia di interpreti-traduttori sia di operatori giudiziari.

Questi sono solo i primi passi verso l'auspicata costruzione di una formazione specifica di interpretazione in IT.

### Bibliografia

- Amato, A. 2012, *Police interpreting and criminal proceedings*, in *ImPLI Final Report, 005-10*, [http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/ImPLI\\_Final\\_Report.pdf](http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/ImPLI_Final_Report.pdf) [ultima consultazione: 27/11/21].
- Amato, A., G. Mack 2015, *Comunicare tramite interprete nelle indagini di polizia. Implicazioni didattiche di un'analisi linguistica*, Bologna: BUP.
- Amato A., G. Mack 2017, *Interpreters working with children in Italy. Profile, role and expectations*, «InTRAlinea on line translation journal» (XIX), [http://www.intralinea.org/archive/article/interpreters\\_working\\_with\\_children\\_in\\_italy](http://www.intralinea.org/archive/article/interpreters_working_with_children_in_italy) [ultima consultazione: 27/11/21].
- Ballardini, E. 2000, *L'interprete nel processo penale italiano. Aspetti storico-giuridici, strumenti teorici e pratici, con riferimento alla combinazione linguistica italiano-francese*, Tesi di Dottorato, Università di Bologna.
- Ballardini, E. 2002, *The Interpreter/Translator in Italian Criminal Proceedings: Quality of Linguistic Assistance for non-Italian Speaking Foreigners*, in G. Garzone, P. Mead, M. Viezzi (eds.), *Perspectives on Interpreting*, Bologna: CLUEB, pp. 205-215.
- Ballardini E. 2005, *Au-delà des barrières linguistiques au procès pénal italien*, in M. Callari Galli, D. Londei, A. Soncini Fratta (a cura di), *Il Meticcio culturale. Luogo di creazione, di nuove identità o di conflitto*, Bologna: CLUEB, pp. 39-55.
- Ballardini, E. 2011, *Traduire devant un juge*, in D. Londei, M. Callari Galli (eds.), *Traduire les savoirs*, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt a.M., New York, Oxford, Wien: Peter Lang AG, pp. 359-377.
- Ballardini, E. 2014, *L'interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?*, in C. Falbo, M. Viezzi (a cura di), *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, Trieste: Edizione Università Trieste, pp. 59-72.

- Benhaddou Handi, H., M. D. Ortigosa Lorezo 2011, *El impacto emocional de los relatos negativos en los intérpretes*, in C. Valero Garcés (ed.), *Traducción e interpretación en los servicios públicos en un mundo INTERcoNEcTado = Public service interpreting and translation in the wild wired world*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones, pp. 20-30.
- Bellucci P. 2002, *A onor del vero*, Torino: UTET.
- Cassetta, E. 2015, *I principi fondamentali del processo penale italiano*, in M. Rudvin, C. Spinzi (a cura di), *L'interprete giuridico. Profilo professionale e metodologie di lavoro*, Roma: Carrocci, pp. 29-41.
- Gaiba F. 1998, *The Origins of Simultaneous Interpretation. The Nuremberg Trial*, Ottawa: University of Ottawa Press [orig. Gaiba F. 1994-95, *The origins of simultaneous interpretation - the Nuremberg Trial*], Tesi di laurea, Università di Bologna.
- Garwood C. 2005, *La formazione dell'interprete di trattativa in ambito giudiziario*, in M. Russo, G. Mack (a cura di), *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano: Hoepli, pp. 145-157.
- González Rodríguez, M. J. 2014, *Formas de mediación en el trabajo de intérprete de escuchas telefónicas*, in C. Valero Garcés (ed.), *(RE)considerando ética e ideología en situaciones de conflicto*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones, pp. 205-214.
- González Rodríguez, M. J. 2015a, *Interpretar escuchas telefónicas en ámbito judicial: análisis descriptivo y metodología operacional*, in J. Baigorri, M. Russo (eds.), *La interpretación en entornos judiciales/Interpreting in legal settings*, «TRANS Revista de Traductología» (XIX-I), Málaga: Universidad de Málaga Servicios de Publicaciones, pp. 109-129, [http://www.trans.uma.es/trans\\_19.1.html](http://www.trans.uma.es/trans_19.1.html) [ultima consultazione: 01/07/2021].
- González Rodríguez, M. J. 2015b, *Interpretación para escuchas telefónicas: de la experiencia profesional a su didáctica*, in G. Corpas Pastor et al. (eds.), *Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación (Trabajos completos)/New Horizons in Translation and Interpreting Studies (Full papers)*, Genève: Editions Tradulex, pp. 29-38, <http://www.tradulex.com/varia/AIETI7-proc.pdf> [ultima consultazione: 10/06/2021].
- González Rodríguez, M. J. 2016, *Interpretare per intercettare (wiretap interpreting)*. Presentazione della comunicazione in “First International Symposium on Wiretap Interpreting – Retrospective”, Antwerpen: KU Leuven, <https://www.arts.kuleuven.be/tolkwetenschap/studiedagen-congressen/tweede-studiedag-taptolken-21-april-2016/presentation-maria-jesus-gonzalez-rodriguez>. [ultima consultazione: 17/05/2021].
- González Rodríguez, M. J. 2019, *La interpretación telefónica mediada por intérprete telefónico: algunos ejemplos en el ámbito judicial*, in M. Russo, E. Iglesias Fernández Emilia, M.J. González Rodríguez (a cura di), *L'interpretazione telefonica. L'impatto della tecnologia sull'interpretazione dialogica/Telephone Interpreting. The Impact of Technology on Dialogue Interpreting*, Bologna: BUP, pp. 119-160.

- González Rodríguez, M.J. 2021, *'Hibridación' en la interpretación para escuchas telefónicas: apuntes sobre las técnicas utilizadas en su procedimiento genérico*, «AGON», *Quaderno XVII, Retos, tendencias y nuevas propuestas en los estudios de interpretación español-italiano*, pp. 116-147, <http://agon.unime.it/files/2021/06/S1705.pdf> [ultima consultazione: 30/05/2021].
- El-Madkouri Maataoui, M. 2019, *La precisión conceptual y terminológica en el ámbito policial y judicial: traducción y transcripción de escuchas telefónicas*, «Entreculturas» (X), <https://revistas.uma.es/index.php/revtracom/article/view/9606/9480> [ultima consultazione: 10/06/2021].
- Mastrangelo, Y. 2018, *Le intercettazioni telefoniche: sfide, limiti e strategie della trascrizione*, Tesi di Laurea non pubblicata, Università di Bologna, <https://amslaurea.unibo.it/17642/> [ultima consultazione: 10/10/2021].
- Olalla Fernández, P. 2006, *El intérprete en la investigación policial*, «Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA)», *Monográfico Retos del s. XXI para la lingüística aplicada: nuevo mapa lingüístico-cultural de la Península Ibérica (I-1)*, pp. 239-248.
- Ortega Herráez, J. M. 2011, *El uso, no uso o abuso de las nuevas tecnologías en la práctica profesional de la traducción y de la interpretación en contextos policiales*, in C. Valero Garcés (ed.), *Traducción e interpretación en los servicios públicos en un mundo interconectado = Public service interpreting and translation in the wild wired world*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones, pp. 93-115.
- Pajarín Canales, A. 2011, *La percepción del papel del intérprete ante los tribunales por parte de los juristas: análisis de expectativas y utilización de las TIC para su formación y concienciación*, in C. Valero Garcés (ed.), *Traducción e interpretación en los servicios públicos en un mundo INTERcoNEcTado = Public service interpreting and translation in the wild wired world*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones, pp. 116-125.
- Rudvin M. 2015, *La deontologia professionale*, in M. Rudvin, C. Spinzi (a cura di), *L'interprete giuridico. Profilo professionale e metodologie di lavoro*, Roma: Carrocci, pp. 153-170.
- Sinatra, C. 2014, *Il passaggio dall'oralità alla scrittura in ambito forense e giudiziario*, «Cuadernos AISPI» (IV), pp. 197-212.

### **Letture di approfondimento**

- Ballardini, E. 2012, *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIXe et XXe siècles*, Bologna: BUP.
- Falbo C. 2013, *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste: Edizione Università Trieste.
- Rudvin M., C. Spinzi 2013 (a cura di), *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna: CLUEB.